Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 56 del 9 marzo 1994 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 9 marzo 1994 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 43

LEGGE 24 febbraio 1994, n. **157.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera concernente il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso di aeromobili, con protocollo addizionale, fatto a Roma il 27 ottobre 1986, e protocollo aggiuntivo, fatto a Roma l'11 ottobre 1989.

LEGGE 24 febbraio 1994, n. **158.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di cooperazione economica, industriale, scientifico-tecnologica, tecnica e culturale tra Italia e Bolivia, fatto a Roma il 30 aprile 1990.

LEGGE 24 febbraio 1994, n. **159.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 18 aprile 1991.

LEGGE 24 febbraio 1994, n. **160.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo complementare tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), relativo ai privilegi e immunità del Centro internazionale di formazione dell'OIL a Torino, fatto a Roma il 20 aprile 1993.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 24 febbraio 1994, n. **157**.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera concernente il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso di aeromobili, con protocollo addizionale, fatto a Roma il 27 ottobre 1986, e protocollo aggiuntivo, fatto a Roma l'11 ottobre 1989.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera concernente il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso di aeromobili, con protocollo addizionale, fatto a Roma il 27 ottobre 1986, e protocollo aggiuntivo, fatto a Roma l'11 ottobre 1989.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 dell'accordo.

Art. 3.

1. Nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rubrica «Ufficio per il coordinamento dei servizi della protezione civile», è istituito apposito capitolo «per memoria» con qualifica di spesa obbligatoria sul quale saranno imputati gli eventuali oneri connessi con l'esecuzione dell'accordo di cui all'articolo 1.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 febbraio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREATTA, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

ACCORDO

tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera concernente il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso di aeromobili

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO,

desiderosi di stabilire una collaborazione più stretta tra le due Parti contraenti nel campo dei servizi di ricerca e soccorso di aeromobili, nel quadro dell'Annesso 12 alla Convenzione relativa all'Aviazione Civile Internazionale conclusa a Chicago il 7 dicembre 1944,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Per operazioni di ricerca e soccorso (SAR) si deve intendere la ricerca ed il salvataggio a mezzo di aeromobili di aerei in pericolo, dei passeggeri e dell'equipaggio, secondo le disposizioni generali e le modalità esecutive sancite dalla Convenzione di Chicago e dai suoi Annessi.

Articolo 2

1. I piani regionali SAR, adottati dalle amministrazioni competenti delle due Parti contraenti, servono da base alla collaborazione tra i servizi SAR delle due Parti contraenti.

2. Questi piani precisano:

a) I limiti delle regioni SAR;
b) La designazione dei centri di coordinamento SAR (RCC);
c) La definizione dei mezzi d'intervento aerei e terrestri;
d) Le reciproche facilitazioni raccomandate.

3. Le autorità responsabili provvedono affinché ciascun servizio SAR riceva qualunque informazione che possa risultare utile circa l'aggiornamento o le modifiche delle installazioni e dei mezzi SAR dell'altra Parte contraente.

Articolo 3

Le procedure comuni e tutte le precisazioni tecniche come pure tutti i miglioramenti derivanti dall'esperienza sono esposti in un documento chiamato "Manuale d'Operazioni SAR" redatto ed aggiornato d'intesa tra le competenti autorità delle due Parti contraenti.

Articolo 4

1. Nel territorio di ciascuna Parte contraente, i servizi della Circolazione Aerea trasmettono tempestivamente l'allarme ai RCC osservando gli standards e le raccomandazioni accettati nel quadro dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale.

2. Ciascun RCC adotta opportune misure, nell'ambito nazionale, per poter venire a conoscenza, senza ritardo ed attraverso tutte le fonti dirette ed indirette d'informazione, delle situazioni di pericolo che possono richiedere una operazione SAR.

Articolo 5

1. In caso di necessità deve essere assicurato, in modo permanente, il collegamento tra i due RCC di Berna e Montevenda (Padova), allo scopo di assicurare la più rapida diffusione di un allarme da un RCC all'altro e di consentire la collaborazione fra loro nel corso di una operazione SAR.

2. I mezzi di collegamento da impiegarsi sono costituiti dalle:

a) reti di telecomunicazioni pubbliche e di Stato;

b) rete di servizio fisso delle Telecomunicazioni Aeronautiche (AFTN)

Articolo 6

1. Ogni RCC, posto in allarme dai servizi del controllo della Circolazione Aerea o da altro Ente, o in qualunque altro modo, richiede e trasmette tutte le informazioni ritenute necessarie. Adotta nell'ambito della propria giurisdizione i primi provvedimenti per l'intervento, compatibili con la sua posizione geografica e con mezzi d'impiego a sua disposizione. Se viene a conoscenza che altri RCC sono stati posti in allarme ed i propri mezzi non sono sufficienti o non possono operare, può chiedere la collaborazione del RCC dell'altra Parte contraente.

2. Quando l'operazione SAR coinvolge più RCC, viene designato quale RCC direttore quello nella cui SRR è presumibilmente avvenuto l'incidente.

3. L'altro RCC che resta interessato all'operazione continua a partecipare come RCC associato.

4. Se nel corso dell'operazione le circostanze lo richiedono, deve essere effettuato il trasferimento della responsabilità direttiva dal RCC direttore all'altro associato.

Articolo 7

Compito del RCC direttore è di:

a) assicurare la cooperazione di tutti i mezzi specializzati e complementari operanti, definendo le zone delle ricerche e le missioni da assicurare;

b) fornire a questi mezzi ogni indicazione che permetta l'esecuzione della loro missione;

c) prevedere ed organizzare le sostituzioni dei mezzi per garantire la continuità delle ricerche;

d) assicurare il coordinamento della ricerca aerea e di superficie; perciò può richiedere ai RCC associati il concorso, che ritenga utile, dei mezzi disponibili presso di loro;

e) proporre al RCC associato la sospensione delle operazioni, dopo aver consultato le Autorità nazionali competenti.

Articolo 8

Gli esecutori d'un servizio SAR d'una delle due Parti contraenti che, nel corso di una operazione o di una

missione SAR comune, devono penetrare sul territorio o nello spazio dell'altra Parte contraente, si conformeranno alle leggi e regolamenti e altre disposizioni amministrative di questo Stato, salvo le facilitazioni concesse nel presente Accordo.

Articolo 9

1. Per facilitare e rendere più spedita l'esecuzione di una operazione SAR gli aeromobili di uno Stato partecipante a tale operazione (aeromobili SAR) possono attraversare la frontiera ed atterrare senza preavviso, su un determinato numero di aeromobili designati da ciascuno Stato nei limiti che verranno stabiliti nel "Manuale d'Operazioni SAR". Di queste azioni dovranno essere a conoscenza i RCC competenti. Inoltre gli aeromobili SAR di uno Stato possono, su richiesta e con l'accordo del RCC competente dell'altro Stato, posarsi direttamente al di là della frontiera presso un aeromobile incidentato

2. Le Autorità competenti delle due Parti contraenti fissano nel "Manuale d'Operazioni SAR" le norme per la liquidazione delle spese concernenti i carburanti e materiali vari forniti da uno degli aerodromi soprammenzionati a un aeromobile SAR dell'altra Parte contraente. La stessa procedura si applica per quanto riguarda le tasse o i diritti relativi all'uso delle installazioni radioelettriche, tecniche o commerciali di tali aerodromi.

Articolo 10

I RCC competenti si comunicano reciprocamente le necessarie informazioni riguardanti gli aeromobili e gli equipaggi che partecipano a una determinata operazione SAR. Per questi aeromobili od equipaggi sono applicabili le facilitazioni previste nel presente Accordo.

Articolo 11

Per i piloti e gli eventuali ausiliari che partecipano a una operazione SAR non è richiesto un ordine speciale di missione. Essi devono semplicemente poter dimostrare la loro identità.

Articolo 12

1. Gli aeromobili SAR sono autorizzati a decollare e atterrare anche in aerodromi non doganali delle due Parti contraenti, previa comunicazione a mezzo dei RCC agli Uffici doganali viciniori nonché alle autorità di Polizia di frontiera, cui dovrà essere segnalato l'elenco nominativo con gli elementi di identificazione degli equipaggi e persone trasportate ai fini dell'eventuale esercizio delle incombenze di competenza.

2. La stessa procedura viene applicata nei casi di atterraggio in luoghi diversi dagli aerodromi.

Articolo 13

Gli aeromobili e tutti gli altri mezzi SAR, richiesti per lo svolgimento di una operazione SAR, sono considerati come trovantisi in importazione temporanea nello Stato di destinazione senza che sia richiesto alcun documento.

Articolo 14

1. Gli aeromobili SAR devono avere a bordo solo il materiale, i viveri e i medicamenti necessari all'operazione SAR, i quali vanno considerati come ammessi in importazione temporanea nello Stato di destinazione, alle stesse condizioni dell'aeromobile.

2. Il materiale, i viveri e i medicamenti utilizzati nel corso delle operazioni SAR sono esenti da ogni diritto e tassa di importazione; questi dovranno comunque risultare elencati in documenti di bordo. Il materiale, i viveri e i medicamenti residui devono essere riesportati; in caso contrario, essi saranno sottoposti alle disposizioni concernenti l'importazione.

3. Se per delle ragioni impellenti certe merci hanno dovuto essere abbandonate, ciò va notificato immediatamente al RCC dello Stato di destinazione, precisando la natura e la quantità delle merci, nonché il luogo di abbandono delle stesse. Dette merci dovranno comunque essere consegnate nel più breve tempo possibile al competente Ufficio doganale. Per le merci andate distrutte o perdute non saranno percepiti né diritti né tasse di importazione.

Articolo 15

1. Le persone soccorse di cui all'Articolo 1 del presente Accordo saranno in primo luogo messe al sicuro nello Stato contraente da cui provengono e, se provengono da uno Stato terzo, nello Stato contraente ove l'infortunio è avvenuto. In caso d'emergenza le persone soccorse possono essere messe al sicuro nell'altro Stato anche se non sono in possesso di un documento ufficiale d'identità.

2. Il valico della frontiera nel quadro di un'operazione di soccorso conformemente al presente Accordo non costituisce un'uscita dal paese. Ogni Parte contraente è tenuta a riprendere, senza riguardo alla loro nazionalità, le persone, soccorritori o evacuati, trasferite dal suo territorio su quello dell'altra Parte contraente, anche se non sono in possesso di un documento ufficiale d'identità. Se si tratta di stranieri, essi soggiacciono allo stesso statuto di soggiorno e di stabilimento che avevano prima di valicare la frontiera.

Articolo 16

1. Collegamenti radio (in fonia) particolari sono organizzati per consentire la cooperazione:

a) dei RCC con i mezzi aerei ed i mezzi terrestri;

b) dei mezzi aerei fra di loro;

c) dei mezzi aerei con quelli terrestri.

2. Le frequenze da usare sono possibilmente quelle previste dall'Annesso 10 alla Convenzione relativa all'Aviazione Civile Internazionale.

Articolo 17

1. Nel quadro di una operazione SAR, le squadre di soccorso terrestri si una delle due Parti contraenti possono valicare la frontiera comune, con l'accordo del RCC dell'altra Parte contraente senza che sia necesario seguire una strada doganale, previa comunicazione alla dogana competente viciniore e alle autorità di Polizia di frontiera cui dovrà essere segnalato l'elenco nominativo con gli elementi di identificazione dei componenti.

2. Le squadre di soccorso terrestri possono essere munite di ogni materiale di ricerca e salvataggio necessario alla loro missione.

3. Le Autorità competenti di ciascuna Parte contraente adotteranno disposizioni appropriate onde permettere, su richiesta dei RCC competenti, a pattuglie composte da militari, in uniforme ma senza armi, di valicare la frontiera per compiere la loro missione SAR con le stesse modalità previste dai paragrafi precedenti.

4. Gli Articoli 11, 13, 14 paragrafi 2 e 3, e 15 del presente Accordo si applicano per analogia alle operazioni SAR effettuate da squadre di soccorso terrestri.

Articolo 18

Le Autorità responsabili dei Servizi SAR delle due Parti contraenti possono organizzare un numero limitato di esercitazioni in comune e degli incontri annuali per uno scambio di informazioni.

A tal fine esse possono corrispondere direttamente.

Articolo 19

Ciascuna delle due Parti contraenti può sospendere temporaneamente l'applicazione del presente Accordo per delle ragioni impellenti inerenti all'ordine pubblico o alla sicurezza. La decisione di sospendere deve essere comunicata immediatamente per via diplomatica all'altra Parte contraente.

Articolo 20

1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui le due Parti contraenti si saranno scambiati i rispettivi strumenti di ratifica.

2. Il presente Accordo potrà essere modificato con il consenso delle due Parti contraenti e potrà essere denunciato, in qualsiasi momento, da ciascuna Parte contraente con un preavviso di sei mesi.

Fatto a Roma, il 27 ottobre 1986 in due esemplari originali in lingua italiana.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
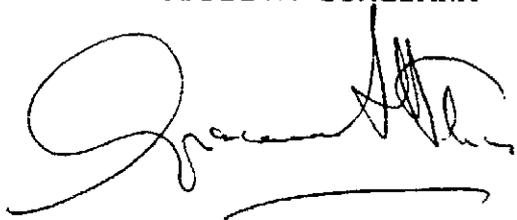
PER IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO
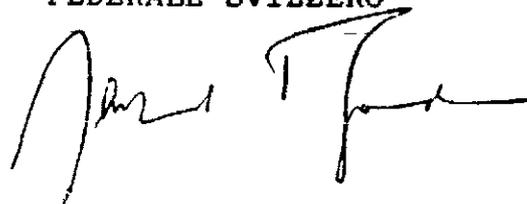
PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA CONCERNENTE IL COORDINAMENTO DELLE OPERAZIONI DI RICERCA E SOCCORSO DI AEROMOBILI

Le Parti contraenti dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera concernente il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso di aeromobili, firmato quest'oggi,

nell'intento di facilitare, in prossimità della frontiera dei due Stati, la ricerca ed il salvataggio, a mezzo di aeromobili, di persone scomparse o in difficoltà anche indipendentemente da infortuni aeronautici,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

1) Le due Parti contraenti si sostengono mutualmente e secondo la loro possibilità nella ricerca e nel salvataggio a mezzo di aeromobili di persone scomparse o in difficoltà in prossimità della frontiera italo-svizzera.

2) A tale scopo esse permettono ad aeromobili dell'altro Stato di sconfinare e di atterrare sul

proprio territorio ai sensi degli articoli 9 capoverso 1 e 12 dell'Accordo concernente il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso di aeromobili, nonché il trasporto di persone ausiliarie e l'importazione dei mezzi ausiliari necessari in applicazione per analogia degli articolo 8, 11, 13, 14, e 15 del presente Accordo.

Articolo 2

Il diritto di sorvolo e di atterraggio sul territorio dell'altra Parte contraente ai sensi dell'articolo 1 del presente Protocollo è accordato tanto agli aeromobili di Stato quanto a quelli civili esercitati da imprese aeronautiche dell'altra Parte contraente.

Articolo 3

Ognuna delle Parti contraenti può, previa comunicazione per via diplomatica, sospendere temporaneamente l'applicazione del presente Protocollo per motivi di sicurezza o di ordine pubblico.

Articolo 4

Le autorità aeronautiche delle due Parti contraenti si scambiano un elenco delle imprese aeronautiche

autorizzate ad eseguire operazioni di salvataggio oltre la frontiera, quali sono previste dal presente Protocollo. Tale elenco è verificato ed aggiornato regolarmente.

Articolo 5

1) Il presente Protocollo entra in vigore giusta procedura di cui all'articolo 20 capoverso 1 dell'Accordo concernente il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso di aeromobili e rimane in vigore per la durata dello stesso, con riserva della disposizione del capoverso 2 seguente.

2) Il presente Protocollo può essere denunciato, in ogni momento, da ciascuna Parte contraente con un preavviso di almeno sei mesi.

Fatto a Roma, il 27 ottobre 1986 in due esemplari originali in lingua italiana.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
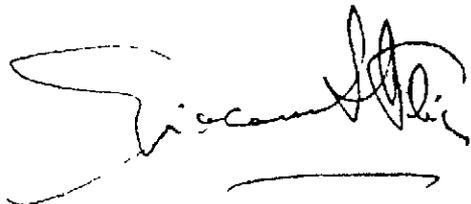
PER IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO
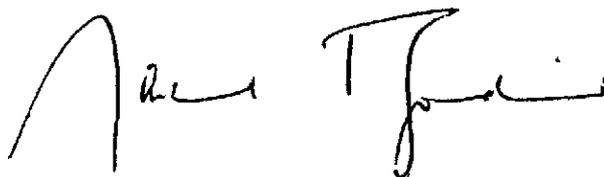
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA CONCERNENTE IL COORDINAMENTO DELLE OPERAZIONI DI RICERCA E SOCCORSO DI AEROMOBILI

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Consiglio Federale Svizzero

- premesso che i due Governi hanno firmato in data 27 ottobre 1986 un accordo per il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso di aeromobili;

- ritenuto opportuno, ad integrazione e specificazione di detto accordo e, in particolare dell'art. 9 paragrafo 2, indicare le forme di assistenza che saranno fornite sugli aeroporti di ciascun Paese agli aerei militari e civili dell'altro Paese, nonchè fissare la ripartizione e le modalità di pagamento delle spese inerenti a tali forme di assistenza nel corso delle operazioni di ricerca e soccorso e delle esercitazioni in comune, rinviando al "Manuale di operazioni SAR" la determinazione delle altre modalità tecniche.

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

FORME DI ASSISTENZA

Ciascuna delle due Parti contraenti si impegna a fornire agli aerei militari e civili SAR (e a quelli indicati dagli RCC) dell'altra Parte contraente, che fanno scalo nei suoi aeroporti, nel quadro dell'accordo di Roma del 27

ottobre 1986, le seguenti forme di assistenza in occasione di operazioni ed esercitazioni SAR:

1) Utilizzazione degli aeroporti;
2) Utilizzazione degli aiuti alla navigazione ed alla circolazione aerea;
3) Rifornimento carburanti e lubrificanti;
4) Manutenzione di primo livello;
5) Riparazione di materiale danneggiato;
6) Cessione e messa in opera di materiali aerei.
7) Pasti;
8) Alloggio;
9) Trasmissioni;
10) Trasporti;
11) Vestiario;
12) Assistenza medica ed ospedaliera;
13) Pratiche per danni a terzi.

Articolo 2

MODALITA' DI PAGAMENTO

Le assistenze possono essere fornite:

- a titolo gratuito;
- dietro pagamento in contanti;
- dietro rimborso;
- con restituzione.

Articolo 3

ASSISTENZE A TITOLO GRATUITO

Le seguenti assistenze sono fornite gratuitamente:

1) Utilizzazione degli aeroporti civili e militari (tasse e canoni di atterraggio, di sosta, di ricovero, utilizzazione delle infrastrutture e dei mezzi di sicurezza di pista);

2) utilizzazione degli aiuti alla navigazione e alla circolazione aerea;

3) rifornimento di carburanti e lubrificanti ed ingredienti sugli aeroporti civili e militari;

4) utilizzazione di materiali di servizio a terra sugli aeroporti militari;

5) manutenzione di primo livello agli aerei civili militari;

6) comunicazioni di servizio sulle reti militari;

7) trasporti aeroporto-città-aeroporto;

8) servizi medici presso le infermerie aeroportuali;

9) vitto e alloggio agli equipaggi presso gli aeroporti militari.

Articolo 4

ASSISTENZE DIETRO PAGAMENTO IN CONTANTI

Le seguenti assistenze sono fornite dietro pagamento in contanti:

1) alloggio in albergo in caso di indisponibilità presso le basi militari;

2) comunicazioni telefoniche private;

3) trasporti urbani;

4) assistenza medica ed ospedaliera presso strutture sanitarie private.

Articolo 5

ASSISTENZE DIETRO RIMBORSO

Le seguenti forniture saranno regolate dietro rimborso:

1) Utilizzazione, per cause di forza maggiore, degli aeroporti civili non autorizzati;

2) riparazioni di materiale danneggiato;

3) cessione e messa in opera eventuale di materiali;

4) pagamento di danni a terzi per incidenti di volo o manovra a terra;

5) prestazioni mediche od ospedaliere presso le strutture sanitarie pubbliche;

6) forniture diverse non previste nel presente protocollo o per le quali non sono applicabili le disposizioni in esso contenute.

Articolo 6

ASSISTENZE CON RESTITUZIONE

Le Amministrazioni competenti definiranno di volta in volta le forniture di particolari materiali che dovranno essere regolate a mezzo di restituzione degli stessi.

Articolo 7

PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Le Amministrazioni competenti definiranno nel "Manuale di operazioni SAR" adeguate procedure amministrative per la concessione delle assistenze di cui agli articoli 3,4,5 e 6 del presente Protocollo aggiuntivo.

Articolo 8

DISPOSIZIONI FINALI

1) Il presente Protocollo aggiuntivo entra in vigore giusta procedura di cui all'articolo 20 capoverso 1 dell'Accordo concernente il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso di aeromobili firmato a Roma, il 27 ottobre 1986 e rimane in vigore per la durata dello stesso, con riserva della disposizione del capoverso seguente.

2) Il presente Protocollo aggiuntivo può essere denunciato, in ogni momento, da ciascuna Parte contraente con un preavviso di almeno sei mesi.

Fatto a Roma, il 11 ottobre 1989 in due esemplari originali in lingua italiana.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1811):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (COLOMBO) il 30 ottobre 1992.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 30 novembre 1992, con pareri delle commissioni I, II, V, VI e IX.

Esaminato dalla III commissione il 22 dicembre 1992.

Esaminato in aula e approvato il 27 aprile 1993.

Senato della Repubblica (atto n. 1204):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 10 maggio 1993, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 8ª.

Esaminato dalla 3ª commissione l'8 e 9 febbraio 1994.

Esaminato in aula e approvato il 10 febbraio 1994.

94G0176

LEGGE 24 febbraio 1994, n. **158**.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di cooperazione economica, industriale, scientifico-tecnologica, tecnica e culturale tra Italia e Bolivia, fatto a Roma il 30 aprile 1990.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo quadro di cooperazione economica, industriale, scientifico-tecnologica, tecnica e culturale tra Italia e Bolivia, fatto a Roma il 30 aprile 1990.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XVI dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 febbraio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREATTA, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE ECONOMICA, INDUSTRIALE, SCIENTIFICO-TECNOLOGICA, TECNICA E CULTURALE TRA ITALIA E BOLIVIA

PREAMBOLO

- Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica della Bolivia

- nel desiderio di incoraggiare e sostenere politiche economiche atte ad incrementare il reddito nazionale;
- convinti della necessità della creazione di un ordine economico internazionale più giusto da promuovere attraverso il dialogo e la collaborazione;
- considerando l'esigenza di intensificare la loro solidarietà ed amicizia attraverso un Accordo Quadro di collaborazione economica, scientifica-tecnologica, culturale e di cooperazione allo sviluppo,

hanno convenuto quanto segue:

FINALITA'

ARTICOLO I

Le Parti intendono accrescere l'afflusso di investimenti nei rispettivi territori, sia attraverso i tradizionali interventi produttivi, sia privilegiando la collaborazione nel settore delle piccole e medie imprese. Verrà incoraggiata la costituzione di società miste attraverso l'attivazione degli strumenti disponibili, come l'Art. 7 della legge italiana 49/87, idonei ad assicurare un adeguato sostegno finanziario e tecnologico. Verrà conferita priorità ai programmi volti a prevenire e combattere il narcotraffico ed il consumo della droga. Particolare attenzione verrà inoltre prestata a programmi finalizzati alla razionale utilizzazione delle risorse naturali ed alla preservazione dei rispettivi ecosistemi. Le Parti infine conferiranno particolare importanza ad intese tra cooperative dei due Paesi.

ARTICOLO II

Al fine di intensificare le relazioni economiche, la Parte italiana si adopererà, compatibilmente con la normativa vigente, attraverso:

a) l'assicurazione del credito all'esportazione e degli investimenti;
b) la possibilità per le istituzioni finanziarie italiane di concedere linee di credito bancarie a condizioni "consensus", nel quadro di intese tra i due Governi.

Le Parti si impegnano particolarmente ad identificare progetti validi che presentino un adeguato livello di redditività e garanzie appropriate di ripagamento e restituzione dei capitali investiti. In particolare, verrà conferita attenzione a settori quali l'agricoltura e l'industria anche attraverso la formazione di imprese miste. Ove richiesto verrà favorita la partecipazione di istituzioni pubbliche o private italiane a programmi boliviani di privatizzazione.

ARTICOLO III

Le Parti concordano, ai fini della promozione dello sviluppo economico, sull'importanza del cofinanziamento con organismi finanziari internazionali e regionali e con Paesi Terzi nei progetti che utilizzino le concessioni di linee di credito a condizioni "consensus".

ARTICOLO IV

Verrà esaminata la possibilità di ricorrere ad operazioni di conversione di quote del debito estero e di analoghi strumenti così come altri sistemi o iniziative destinati a risolvere i problemi dell'indebitamento estero boliviano evitando al tempo stesso possibili effetti interni negativi.

ARTICOLO V

La Parte italiana dichiara la sua favorevole disposizione alla concessione di ogni possibile facilitazione per progetti di privatizzazione o di conversione di imprese pubbliche boliviane, in conformità alla normativa locale all'uopo emanata.

ARTICOLO VI

Ciascuna Parte provvederà, tenuto conto delle rispettive legislazioni, a concedere agli investimenti dell'altra un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti di propri cittadini o di investitori di Paesi Terzi, qualunque sia il trattamento più favorevole concesso o da concedersi in base ad accordi bilaterali.

ARTICOLO VII

Le Parti dedicheranno particolare attenzione all'obiettivo di dare vita ad iniziative legate all'attuazione di programmi nazionali finalizzati alla razionale utilizzazione delle rispettive risorse naturali, nel quadro della protezione dell'ambiente e della conservazione dei rispettivi ecosistemi, anche per mezzo di incentivi all'interscambio di tecnologie non inquinanti e di tecnologie specifiche per la protezione ambientale.

ARTICOLO VIII

Le Parti considerano con particolare attenzione il problema della droga e del narcotraffico e si impegneranno ad esercitare di comune accordo ogni più consona azione di lotta e prevenzione.

In particolare la Parte italiana privilegerà le iniziative individuate di comune accordo tre le due Parti, ed in collegamento con gli interventi multilaterali, volte a sostenere lo sviluppo alternativo e la sostituzione delle coltivazioni illegali di coca ed a favorire gli interventi tesi a fronteggiare e prevenire il diffondersi dell'uso di sostanze stupefacenti tra la popolazione.

ARTICOLO IX

Le Parti esprimono inoltre le seguenti intenzioni:

- appoggiare da parte italiana iniziative nei settori indicati anche per quanto concerne l'organizzazione di corsi di formazione professionale;

- promuovere la collaborazione nel settore scientifico-tecnologico;

- consentire a laureati e ricercatori boliviani di frequentare istituzioni accademiche e scientifiche italiane. Le intese necessarie definiranno preliminarmente le fonti di finanziamento ed i meccanismi relativi;

- accrescere la collaborazione al fine di una maggiore reciproca diffusione della cultura attraverso la promozione di eventi culturali, storici e artistici che contribuiscano ad una più approfondita conoscenza tra i due Paesi.

ARTICOLO X

Le Parti si adopereranno per:

- conseguire finalità di supporto allo sviluppo mediante strumenti finanziari agevolati della Cooperazione allo Sviluppo italiana tenendo in considerazione prioritaria progetti di elevato contenuto sociale, di integrazione territoriale e progetti produttivi;

- definire programmi triennali identificando iniziative concrete con partecipazione boliviana per le spese locali nonché particolare trattamento normativo per le attrezzature di provenienza italiana destinate a programmi di cooperazione e per il personale italiano destinato a tali programmi, in conformità allo scambio di note effettuato in data 3/8/1988;

- conferire priorità al miglioramento della situazione sociale e sanitaria boliviana con il proposito di alleviare l'emarginazione urbana e rurale;

- privilegiare le iniziative volte al perfezionamento della produzione primaria al fine di ottimizzare lo sfruttamento delle risorse boliviane e migliorarne il potenziale di esportazione;

- considerare con particolare attenzione l'obiettivo dello sviluppo sostenibile, tale da favorire l'utilizzazione razionale delle risorse naturali in un quadro di tutela dell'assetto ambientale contro i rischi di compromissione.

Le Parti riconoscono l'importanza e l'utilità delle ONG come strumenti di cooperazione allo sviluppo in particolare nei settori di rilevante impatto sociale. La Parte boliviana si impegna a favorire l'attività delle ONG italiane nel suo territorio nazionale.

ARTICOLO XI

Ai fini di una conduzione ottimale delle iniziative di cooperazione, le Parti concordano sull'opportunità che i vari progetti di cooperazione finanziati, in tutto o in parte, in via bilaterale o multilaterale, dal Governo italiano godano di autonomia di gestione secondo modalità da concordarsi.

Il Governo boliviano garantirà che le merci e i servizi forniti nel quadro di tali progetti siano impiegati esclusivamente per lo scopo al quale sono stati destinati.

Il personale di grado superiore responsabile dei singoli progetti finanziati in tutto o in parte dal Governo italiano potrà essere rimosso dal suo incarico solo dopo consultazione con i rappresentanti del Governo italiano e degli organismi internazionali che eseguono i progetti.

Il Governo boliviano garantirà che i fondi di contropartita necessari per progetti concordati tra le Parti siano iscritti specificatamente e riservati all'esecuzione dei progetti in questione.

Il Governo italiano studierà forme operative per sostenere fondi boliviani di contropartita qualora appaiano insufficienti, così come forme di sostegno alla bilancia dei pagamenti (che potranno esprimersi in "commodity aid" e "program aid").

MECCANISMI ISTITUZIONALI

ARTICOLO XII

Per conferire un rinnovato impulso alle relazioni tra i due Paesi, le due Parti intendono realizzare strutture di consultazione a carattere periodico, considerando anche la possibilità di riunioni di vertice tra il Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana ed il Presidente della Repubblica della Bolivia, accompagnati o sostituiti dai rispettivi Ministri degli Affari Esteri.

ARTICOLO XIII

Al fine delle indicazioni di priorità, dell'individuazione dei progetti da realizzare, della valutazione del loro impatto ambientale nonché per reperire gli strumenti finanziari utilizzabili ed esercitare funzioni generali di stimolo, di coordinamento e di controllo della collaborazione, le Parti hanno deciso la creazione di un apposito Comitato che sarà presieduto per periodi alterni da un alto funzionario del Ministero degli Affari Esteri dei due Paesi.

Esso sarà composto per la Parte italiana da rappresentanti del Ministero del Tesoro e del Commercio Estero e dalle Amministrazioni competenti per materia.

Per la Parte boliviana sarà composto da rappresentanti dei Ministeri della Pianificazione e delle Finanze.

ARTICOLO XIV

Il Comitato previsto all'Articolo XIII potrà avvalersi del supporto di ogni istituzione od organismo pubblico e privato, nazionale o internazionale, la cui assistenza si ritenesse opportuna per offrire se necessario il suo sostengo tecnico per il coordinamento delle procedure di approvazione dei programmi e dei progetti previsti, nonchè per l'acquisizione di elementi concreti di giudizio circa la validità delle singole iniziative.

ARTICOLO XV

Nessuna delle disposizioni del presente Accordo sarà in contrasto con gli impegni delle due Parti derivanti da accordi bilaterali o multilaterali in vigore.

ARTICOLO XVI

Il presente Accordo entrerà in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratifica ed avrà validità quinquennale, rinnovabile tacitamente, salvo denuncia con preavviso non inferiore a sei mesi.

L'Accordo avrà comunque effetto fino alla conclusione dei programmi in atto alla data della sua denuncia.

In attesa della ratifica e dell'entrata in vigore del presente Accordo, le due Parti si ispireranno, nelle loro reciproche relazioni, ai principi definiti nell'Accordo medesimo.

Fatto in duplice copia a Roma il 30 aprile 1990, in lingua italiana e in lingua spagnola, ambedue i testi facenti ugualmente fede.
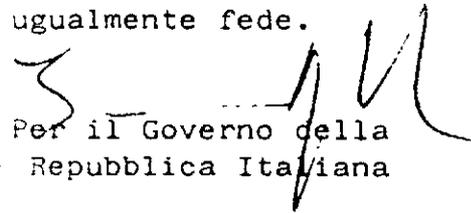
Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo della Repubblica di Bolivia

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2011):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (COLOMBO) il 10 dicembre 1992.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 19 luglio 1993, con pareri delle commissioni I, II, V, VII, X e XII.

Esaminato dalla III commissione il 15 settembre 1993

Esaminato in aula il 5 ottobre 1993 e approvato il 13 ottobre 1993.

Senato della Repubblica (atto n. 1565):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 25 ottobre 1993, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 10ª, 12ª e 13ª.

Esaminato dalla 3ª commissione l'8 e 9 febbraio 1994.

Esaminato in aula e approvato il 10 febbraio 1994.

94G0177

LEGGE 24 febbraio 1994, n. **159.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 18 aprile 1991.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 18 aprile 1991.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo X dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 84 milioni annue a decorrere dal 1994, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 febbraio 1994

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREATTA, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CILE

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, desiderando intensificare i loro tradizionali rapporti di amicizia e di cooperazione, consapevoli dell'importanza della ricerca scientifica e tecnologica per lo sviluppo economico e sociale, in conformità al disposto dell'Accordo-quadro di cooperazione economica, industriale, scientifico-tecnologica, tecnica e culturale sottoscritto a Santiago l'8 novembre 1990, in particolare con quanto disposto dagli articoli XIII e XVII

Hanno convenuto quanto segue :

Art.I

Le Parti Contraenti promuoveranno la cooperazione scientifica e tecnologica con fini pacifici tra Organismi governativi, Università, Centri di Ricerca, Istituzioni ed altri Enti pubblici e/o privati di entrambi i Paesi, per la realizzazione di programmi e progetti di ricerca d'interesse comune.

Art.II

La cooperazione che si realizza in virtù di questo Accordo potrà consistere in:

- realizzazione congiunta di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico;
- scambio, formazione e addestramento di personale scientifico, tecnologico e tecnico;
- organizzazione e realizzazione congiunta di seminari, conferenze e corsi di miglioramento professionale;
- scambio di informazioni scientifiche e tecnologiche;
- qualsiasi altra forma di cooperazione che le Parti considerino conveniente.

Art. III

Le Parti Contraenti, per la realizzazione degli obiettivi di questo Accordo, stimoleranno e faciliteranno le relazioni tra Organismi governativi, Università, Centri di Ricerca, Istituzioni ed altri Enti pubblici e/o privati di entrambi i Paesi.

Art.IV

Il finanziamento delle attività previste nel presente Accordo sarà determinato, di comune accordo, in ciascun programma o progetto di cooperazione scientifica e tecnologica che le Parti convengano di realizzare.

Art.V

I risultati ottenuti dalla realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo previsti da questo Accordo apparterranno ugualmente alle due Parti. Se i risultati ottenuti fossero suscettibili di brevetti, le Parti dovranno sottoscrivere Accordi speciali in conformità con la legislazione interna di ciascuna di Esse.

Art.VI

Le Parti Contraenti convengono che l'informazione scientifica e tecnologica derivante dalla cooperazione effettuata in virtù del presente Accordo potrà essere utilizzata liberamente e porsi a disposizione della Comunità scientifica mondiale, a meno che la Parte fornitrice non abbia stabilito restrizioni o riserve sul suo uso.

Art.VII

Il conseguimento degli obiettivi di cui al presente Accordo sarà compito del Comitato Congiunto previsto dall'Articolo XVII dell'Accordo-quadro di Cooperazione Economica,Industriale, Scientifico-tecnologica, Tecnica e Culturale sottoscritto da entrambi i Paesi l'otto novembre del 1990.

Art.VIII

Nel quadro del presente Accordo, e con l'obiettivo di una migliore applicazione dello stesso, le Parti Contraenti potranno stipulare Accordi complementari destinati alla realizzazione di programmi e progetti specifici in campo scientifico e tecnologico.

Art.IX

Tutte le controversie che potranno sorgere tra le Parti Contraenti in merito all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo saranno risolte dalle Parti mediante negoziazioni o per via diplomatica.

Art.X

Ciascuna delle Parti Contraenti notificherà all'altra il compimento delle procedure richieste dalla sua legislazione nazionale per l'approvazione del presente Accordo, che entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica.

Art. XI

Il presente Accordo avrà una durata di tre anni. Si rinnoverà automaticamente per periodi uguali a meno che una delle Parti non manifesti all'altra la volontà di denunciare l'Accordo con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data in cui si desideri dargli fine.

Il presente termine non influenzerà i programmi ed i progetti in corso di esecuzione, a meno che le Parti contraenti non stabiliscano il contrario.

Fatto a Roma il 18 Aprile 1991, in due esemplari originali in lingua italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CILE

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2082):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (COLOMBO) il 5 gennaio 1993.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 17 febbraio 1993, con pareri delle commissioni I, V, VI, VII, VIII, X e XII.

Esaminato dalla III commissione il 10 giugno 1993.

Esaminato in aula il 5 ottobre 1993 e approvato il 13 ottobre 1993.

Senato della Repubblica (atto n. 1566):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 4 novembre 1993, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 7ª, 10ª e 13ª.

Esaminato dalla 3ª commissione l'8 e 9 febbraio 1994.

Esaminato in aula e approvato il 10 febbraio 1994.

94G0178

LEGGE 24 febbraio 1994, n. **160.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo complementare tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), relativo ai privilegi e immunità del Centro internazionale di formazione dell'OIL a Torino, fatto a Roma il 20 aprile 1993.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo complementare tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), relativo ai privilegi e immunità del Centro internazionale di formazione dell'OIL a Torino, fatto a Roma il 20 aprile 1993.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 febbraio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREATTA, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

ACCORDO COMPLEMENTARE RELATIVO AI PRIVILEGI E IMMUNITA DEL CENTRO INTERNAZIONALE DI FORMAZIONE DELL'OIL A TORINO

Il Governo della Repubblica Italiana

e

l'Organizzazione Internazionale del Lavoro

VISTO L'Accordo 24 ottobre 1964 tra il Governo italiano e l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, concernente il Centro Internazionale di Perfezionamento Professionale e Tecnico, ridenominato Centro Internazionale di Formazione dell'OIL, a Torino (qui di seguito, il Centro);

CONSIDERATO che l'articolo 3, paragrafo 1, di detto Accordo prevede che "le Centre bénéficiera, en Italie, pour lui-même et pour les membres du Conseil et du Comité des programmes du Centre, ainsi que pour les membres de son personnel, des privilèges et immunités reconnus à l'Organisation internationale du Travail par la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, telle qu'elle a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 21 novembre 1947 et acceptée au nom de l'Organisation internationale du Travail par la Conférence internationale du Travail le 10 juillet 1948";

RIAFFERMANDO che il Centro Internazionale di Formazione dell'OIL, al pari dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro nel suo insieme, gode senza restrizione in Italia, per se stesso, per i membri del suo Consiglio e dei suoi organi sussidari, nonchè per i membri del suo personale, dei privilegi e delle immunità riconosciuti dalla suddetta

Convenzione, accettata dall'Italia in data 30 agosto 1985 con strumento di adesione registrato dal Segretario Generale delle Nazione Unite;

AVENDO NOTATO che il Centro dispone, al pari dell'OIL nel suo insieme, di metodi appropriati di soluzione delle controversie di cui all'articolo IX, sezione 31 della suddetta Convenzione;

HANNO CONVENUTO di completare l'Accordo e la Convenzione suddetti come qui di seguito:

Articolo 1

In conformità all'articolo 1 dell'Accordo del 24 ottobre 1964, la sede del Centro è stabilita a Torino e non potrà essere trasferita altrove, salvo diversa decisione del Centro.

Articolo 2

1. Il Centro ed i suoi beni, ovunque situati e da chiunque posseduti, godranno dell'immunità di giurisdizione, tranne in quei casi particolari in cui il Centro stesso vi abbia espressamente rinunciato.

2. I beni, i fondi e gli averi del Centro destinati al perseguimento dei suoi fini istituzionali, ovunque situati e da chiunque posseduti, saranno esenti da perquisizioni, requisizioni, esproprio, confisca, o da qualsiasi altra forma di intervento, di qualsivoglia natura od origine. Il Centro si accorderà con le competenti Autorità italiane per mettere a loro disposizione, a loro richiesta, locali o terreni che si rendessero necessari all'espletamento di operazioni di pubblica sicurezza.

3. La eventuale rinuncia all'immunità dalla giurisdizione non comporta rinuncia all'esenzione da misure esecutive per la quale è necessaria una rinuncia espressa.

4. L'immunità dalla giurisdizione non si applicherà in caso di azione civile intentata da un terzo per i danni risultanti da incidente causato da un autoveicolo appartenente al Centro, o circolante per suo conto, né in caso di infrazione alla regolamentazione della circolazione automobilistica riguardante l'autoveicolo stesso. Con riguardo alle disposizioni di cui al paragrafo 3, il Centro s'impegna a stipulare apposite polizze di assicurazione allo scopo di garantire il risarcimento integrale dei danni causati ai terzi da un autoveicolo appartenente al Centro o circolante per suo conto.

Articolo 3

1. I locali, gli archivi del Centro ed i suoi documenti, ovunque situati e da chiunque posseduti, sono inviolabili.

2. Nessun agente o funzionario della Repubblica Italiana o chiunque eserciti una pubblica funzione sul territorio della Repubblica Italiana, potrà entrare nella sede del Centro per esercitarvi le proprie funzioni senza il consenso del Direttore.

3. In caso di calamità naturali, di incendio o di altro evento che esiga misure immediate di protezione per la sicurezza pubblica, ovvero qualora sia necessario perseguire fatti criminosi compiuti fuori dell'esercizio delle attività ufficiali del Centro, il consenso del Direttore si considererà presunto.

4. Il Direttore userà ogni diligenza al fine di impedire che la sede divenga un rifugio per coloro che cercano di sfuggire ad un arresto disposto in esecuzione di una legge della Repubblica Italiana o che sono ricercate per essere estradate in un altro Paese, o che tentino di sottrarsi alla notifica di un atto giudiziario.

Articolo 4

1. Le competenti Autorità italiane useranno ogni diligenza allo scopo di impedire che la tranquillità della sede sia turbata da persone, o gruppi di persone, che cerchino di entrarvi senza autorizzazione o che provochino disordini nelle immediate vicinanze. A tal fine, esse avranno cura di assicurare una adeguata protezione all'esterno della sede stessa.

2. A richiesta debitamente motivata del Direttore, le competenti Autorità italiane forniranno l'assistenza necessaria per assicurare o mantenere l'ordine all'interno della sede del Centro.

Articolo 5

1. Il Centro, i suoi beni, redditi ed averi sono esenti da qualsiasi forma di imposizione diretta.

2. Le operazioni e transazioni che il Centro effettua nell'ambito dei suoi fini istituzionali sono esenti da ogni forma di imposta diretta o indiretta. Esse godono delle stesse esenzioni ed agevolazioni di cui possono usufruire le Amministrazioni dello Stato italiano. Il Centro è inoltre esente dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) per tutti i negozi concernenti beni e servizi che gli sono forniti se il loro valore è superiore a centomila

lire. Tale ammontare è soggetto a rivalutazione nel quadro della pertinente legislazione italiana. Non sono altresì soggette all'IVA le importazioni di beni di valore superiore al suddetto limite effettuate dal Centro nel quadro dei suoi fini istituzionali.

3. Il Centro è esente, per gli oggetti importati ed esportati per uso ufficiale, dai dazi doganali e da ogni altra imposta, nonchè da ogni proibizione o restrizione all'importazione o all'esportazione. Il Centro è, altresì, esente da ogni diritto doganale e da ogni proibizione o restrizione nei confronti dell'importazione o esportazione di pubblicazioni, pellicole fotografiche, film ed altro materiale necessario per le sue attività ufficiali di insegnamento. Gli articoli importati in franchigia potranno essere venduti dal Centro in territorio italiano tenendo conto dell'interesse del Centro stesso, delle finalità delle esenzioni in questione e della normativa italiana in vigore.

4. Il Centro è esente dài dazi doganali e da altre imposizioni e restrizioni sull'acquisto o l'importazione di non più di cinque autoveicoli, destinati al suo uso ufficiale ed immatricolati a suo nome nella persona del suo Direttore pro-tempore. Il Centro potrà rinnovare tali autoveicoli ad intervalli ragionevoli. Il Governo italiano accorderà, per ciascuno di tali veicoli, una targa diplomatica, l'esenzione dalle tasse automobilistiche ed un contingente di benzina oppure di altri carburanti e di olii lubrificanti in quantità ed ai prezzi in uso per i capi delle rappresentanze diplomatiche estere nella Repubblica Italiana.

5. Le esenzioni di cui al presente articolo non si applicano alle imposte e tasse che costituiscono la retribuzione di servizi resi.

Articolo 6

1. Senza essere sottoposto ad alcun controllo, regolamentazione o moratoria finanziaria, il Centro potrà procurarsi ed acquisire fondi e divise, detenerli e disporne liberamente in qualsiasi valuta anche in conti bancari.

2. Il Centro potrà trasferire liberamente i propri fondi e divise nella o dalla Repubblica Italiana, in o da ogni altro Paese, nonchè convertire ogni valuta in qualsiasi altra valuta.

3. Il Governo Italiano fornirà appoggio al Centro affinchè esso ottenga le migliori condizioni per quanto riguarda i tassi di cambio e le commissioni bancarie.

Articolo 7

1. Il Centro godrà, per le sue comunicazioni, di condizioni tariffarie non meno favorevoli di quelle concesse dal Governo italiano a qualsiasi altro governo od organizzazione internazionale.

2. Tutte le comunicazioni dirette al Centro, o ad uno dei suoi funzionari presso la sede, e tutte le comunicazioni esterne, trasmesse dal Centro con qualsiasi mezzo o sotto qualsiasi forma, non saranno soggette a censura o ad altre forme di intercettazione od interferenza. Quanto previsto dal presente paragrafo si estenderà, inoltre, alle pubblicazioni, dati elaborati da computer, fotografie e pellicole, registrazioni sonore e filmate.

3. Il Centro ha il diritto di usare cifrari, spedire e ricevere comunicazioni ufficiali a mezzo di corrieri o di valigie sigillate che godono degli stessi privilegi ed immunità dei corrieri diplomatici e delle valigie diplomatiche.

Articolo 8

1. Le competenti Autorità italiane adotteranno tutti i provvedimenti atti a facilitare l'entrata in territorio italiano, il soggiorno e l'uscita dallo stesso territorio a tutte le persone convocate al Centro in veste ufficiale, ed in particolare:

. i membri egli organi collegiali del Centro;

. i funzionari del Centro ed i membri delle loro famiglie aventi titolo alle prestazioni familiari ai sensi dello Statuto del Personale;

. gli esperti ed i consulenti in missione ufficiale per il Centro, come pure i borsisti ed ogni altra persona designata dal Centro per partecipare ai suoi programmi.

2. I visti che possano risultare necessari per le persone suindicate saranno accordati gratuitamente ed il più rapidamente possibile, fatto salvo il disposto di cui all'articolo 13, paragrafo 5.

Articolo 9

1. I membri del Consiglio del Centro, del Comitato per i programmi e delle Commissioni consultive godranno dell'immunità di giurisdizione per gli atti, ivi compresi

le parole e gli scritti, compiuti nell'esercizio delle loro funzioni. Tale immunità sarà mantenuta anche dopo che gli interessati abbiano cessato di esercitare le loro funzioni.

2. Le persone di cui al paragrafo precedente beneficieranno, nel corso dei loro viaggi a destinazione o in provenienza dal Centro, delle disposizioni pertinenti della Convenzione sui privilegi ed immunità delle Istituzioni Specializzate delle Nazioni Unite, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 21 novembre 1947. Beneficieranno inoltre, nel corso del loro soggiorno, dell'insieme degli altri privilegi e immunità previsti dalla Convenzione suddetta ed in particolare dell'esenzione da ogni restrizione in materia di cambio.

3. L'immunità della giurisdizione di cui al paragrafo 1 non si applicherà in caso di azione civile intentata da un terzo per i danni risultanti da incidente causato da un autoveicolo appartenente ad un membro del Consiglio, o del Comitato per i programmi o delle Commissioni consultive, o circolanti per loro conto, né in caso di infrazione alla regolamentazione della circolazione automobilistica riguardante l'autoveicolo citato.

Articolo 10

Fatta salva l'applicazione di quanto all'articolo VI della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Istituzioni Specializzate e tenendo conto della pratica costantemente seguita in materia, i funzionari del Centro godranno nel territorio e nei riguardi della Repubblica Italiana dei seguenti privilegi:

(a) completa immunità dalla giurisdizione per le parole dette o scritte e per tutti gli atti compiuti

nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, essendo inteso che questa immunità sarà mantenuta anche dopo che gli interessati abbiano cessato di essere funzionari del Centro;

(b) immunità dal sequestro del bagaglio ufficiale;

(c) immunità dall'ispezione del bagaglio ufficiale e, se il funzionario è fra quelli previsti all'articolo 11, immunità dall'ispezione del bagaglio personale, fatti salvi i controlli ammessi per motivi di sicurezza pubblica;

(d) immunità da ogni forma di custodia cautelare, salvo il caso di flagranza di reato punibile, secondo la legge dello Stato italiano, con una pena detentiva superiore nel massimo a tre anni. In tal caso le Autorità italiane competenti informeranno immediatamente il Direttore;

(e) esenzione da ogni forma di imposta diretta sui salari, emolumenti ed indennità pagati dal Centro;

(f) esenzione, per i funzionari che non abbiano la cittadinanza italiana, da ogni forma di tassazione diretta sul reddito derivante da fonti al di fuori della Repubblica Italiana;

(g) esenzione per se stessi, i propri coniugi ed i familiari di cui all'articolo 8, dalle restrizioni sull'immigrazione e dalle formalità di registrazione degli stranieri;

(h) esenzione dagli obblighi di servizio nazionale, purchè per quanto riguarda coloro che hanno la cittadinanza italiana, tale esenzione sia limitata a quei

funzionari che, in ragione delle loro funzioni, saranno stati elencati nominativamente su una lista compilata dal Direttore ed approvata dal Governo; inoltre purchè, in caso di chiamata in servizio nazionale di funzionari aventi cittadinanza italiana, ma non compresi nella lista, il Governo accordi, su richiesta del Direttore quei rinvii temporanei alla chiamata di tali funzionari che si rendessero necessari per evitare l'interruzione di un servizio essenziale;

(i) libertà di detenere, nel territorio della Repubblica Italiana, o altrove, titoli esteri, conti in valuta estera ed altri beni mobili, nonchè beni immobili, alle stesse condizioni dei cittadini italiani. I funzionari potranno liberamente trasferire i loro titoli esteri e la loro valuta fuori dalla Repubblica Italiana e potranno effettuare trasferimenti all'estero, addebitando i conti da loro tenuti in lire italiane, per un ammontare che non superi un terzo del salario e delle indennità ricevute dal Centro in quell'anno. Inoltre, alla fine del suo impiego presso il Centro, ogni funzionario può trasferire dalla Repubblica Italiana, tramite gli organi autorizzati, senza proibizioni o restrizioni, i suoi fondi, nella stessa valuta o per lo stesso ammontare che egli ha ricevuto dal Centro o che ha introdotto nella Repubblica Italiana tramite gli organi autorizzati;

(j) le stesse facilitazioni di rimpatrio e gli stessi diritti alla protezione da parte delle Autorità italiane per sè stessi, i loro coniugi ed i membri della loro famiglia di cui all'articolo 8, dei quali godono i membri di missioni diplomatiche in periodi di tensione internazionale;

(k) il diritto di importare, franco di dogana e di altre imposizioni, proibizioni e restrizioni sulle

importazioni, al momento dell'assunzione iniziale del loro posto, i loro mobili ed effetti personali, inclusa un'automobile, in una o più spedizioni successive, che saranno effettuate entro un anno e di importare successivamente in quantità ragionevole le necessarie aggiunte o ricambi per detti mobili ed effetti;

(l) i funzionari delle categorie professionale e superiore avranno diritto a:

(i) acquistare o importare, franco dogana e di altre imposizioni, proibizioni e restrizioni sulle importazioni, un automezzo ogni quattro anni e, dopo quattro anni dalla data del certificato di importazione emesso dalle Autorità italiane competenti, di nazionalizzare e vendere, franco dogana, tale automezzo sul territorio della Repubblica Italiana;

(ii) esenzione dall'imposta di possesso dell'autoveicolo;

(iii) un contingente di benzina o di altri carburanti e di olii lubrificanti in quantità ed ai prezzi praticati ai membri delle missioni diplomatiche di rango equivalente accreditati presso la Repubblica Italiana.

Articolo 11

Oltre ai privilegi ed alle immunità specificati all'articolo 10:

(a) al Direttore del Centro saranno accordati i privilegi e le immunità, le esenzioni e le facilitazioni concessi agli Ambasciatori, Capi di missione diplomatica;

(b) ai Direttori Aggiunti o al funzionario del Centro che sostituisca il Direttore durante la sua assenza, saranno accordati i privilegi e le immunità, le esenzioni e le facilitazioni concessi in Italia ai membri delle rappresentanze diplomatiche di rango equivalente;

(c) agli altri alti funzionari i cui nominativi saranno notificati al Governo italiano dal Direttore del Centro all'inizio di ogni anno solare saranno riconosciuti i privilegi, immunità e facilitazioni concessi al personale diplomatico di missioni accreditate presso la Repubblica Italiana. Il numero di tali funzionari che saranno designati dal Direttore in ragione delle loro responsabilità al servizio del Centro, sarà concordato tra il Governo ed il Direttore del Centro.

Articolo 12

1. A tutti i funzionari del Centro, ai loro coniugi ed ai familiari di cui all'articolo 8, verrà rilasciato dal Governo italiano uno speciale documento attestante la qualifica dagli stessi rivestita.

2. Ogni anno, il Centro comunicherà al Governo la lista dei suoi funzionari. Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate al Governo italiano.

Articolo 13

1. I privilegi e le immunità accordati in virtù del presente Accordo sono conferiti nell'interesse del Centro e non a vantaggio personale degli interessati.

2. Senza pregiudizio dei privilegi e immunità previsti dal presente Accordo, tutti coloro che ne beneficiano hanno il dovere di rispettare le leggi ed i regolamenti della Repubblica Italiana e di non interferire negli affari interni della stessa Repubblica.

3. Il Direttore del Centro toglierà l'immunità a qualsiasi funzionario in tutti i casi in cui, a suo giudizio, l'immunità impedisca che si proceda da parte del Governo italiano ai fini di giustizia o di sicurezza e sempre che tale immunità possa essere tolta senza pregiudizio degli interessi del Centro. Nel caso del Direttore o di un membro d'un organo collegiale ogni decisione in materia di revoca dell'immunità sarà adottata dal Consiglio del Centro.

4. Il Centro ed i suoi funzionari coopereranno con le Autorità italiane competenti per facilitare la buona amministrazione della giustizia, assicurare l'osservanza delle disposizioni di polizia e per evitare qualsiasi abuso dei privilegi e delle immunità riconosciuti dal presente Accordo.

5. Nessuna disposizione del presente Accordo pregiudica il diritto del Governo della Repubblica Italiana di adottare misure che dovessero rendersi indispensabili per motivi di sicurezza pubblica. In tali casi, il Governo italiano si terrà in stretto contatto con il Direttore del Centro al fine dell'applicazione di dette misure allo scopo di salvaguardare di comune accordo gli interessi del Centro medesimo.

Articolo 14

Il Centro dovrà provvedere ad istituire ed a notificare al Governo italiano metodi appropriati di soluzione:

(a) per le controversie in materia di contratti od altre controversie di diritto privato alle quali il Centro sia parte;

(b) per le controversie nelle quali sarà implicato un funzionario od un esperto del Centro che, per il fatto della sua posizione ufficiale, gode dell'immunità, se questa immunità non è stata tolta secondo le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 3.

Articolo 15

Qualsiasi controversia tra l'Organizzazione Internazionale del Lavoro ed il Governo italiano, concernente l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo, che non sia risolta per via di negoziati, o con qualunque altro mezzo concordato, sarà sottoposta alla decisione inappellabile di un Tribunale composto di tre arbitri, uno scelto dal Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Italiana, uno scelto dal Direttore generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro ed il terzo arbitro, che avrà qualità di Presidente del Tribunale, designato di comune accordo dai primi due arbitri o, in caso di disaccordo su tale designazione, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia.

Articolo 16

Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui esso sarà approvato

dal Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro ed in cui il Governo italiano depositerà, presso il Direttore Generale del BIT, lo strumento di ratifica.

FATTO a Roma, il 20 aprile 1993, in due esemplari nelle lingue italiana e francese, i due testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA
ITALIANA

PER L'ORGANIZZAZIONE
INTERNAZIONALE DEL
LAVORO
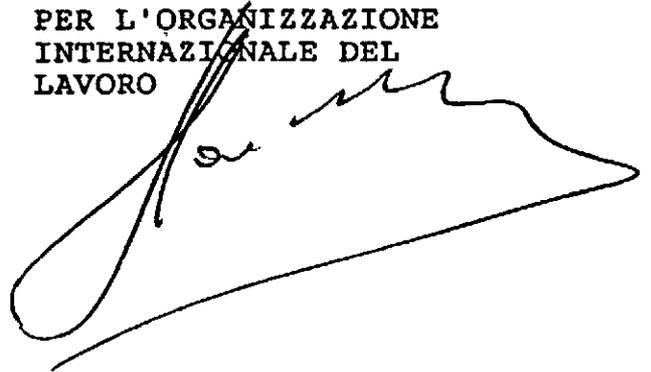
LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3345):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREATTA) il 16 novembre 1993.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 7 dicembre 1993, con pareri delle commissioni I, II, IV, VI, IX e XI.

Esaminato dalla III commissione il 17 dicembre 1993.

Esaminato in aula il 1° febbraio 1994 e approvato il 2 febbraio 1994.

Senato della Repubblica (atto n. 1829):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 4 febbraio 1994, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 8ª e 9ª.

Esaminato dalla 3ª commissione l'8 e 9 febbraio 1994.

Esaminato in aula e approvato il 10 febbraio 1994.

94G0179

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L.E.G. - Libreria Economico Giuridica
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s.a.s.
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione	Prezzo
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
	- annuale	L. 357.000
	- semestrale	L. 195.500
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale *destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:*	
	- annuale	L. 65.500
	- semestrale	L. 46.000
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
	- annuale	L. 200.000
	- semestrale	L. 109.000
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata *alle leggi ed ai regolamenti regionali:*	
	- annuale	L. 65.000
	- semestrale	L. 45.500
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle *altre pubbliche amministrazioni:*	
	- annuale	L. 199.500
	- semestrale	L. 108.500
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli *delle quattro serie speciali:*	
	- annuale	L. 687.000
	- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III,* ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 2 0 0 0 5 6 0 9 4 *

L. 5.600